

SISMA 24 AGOSTO 2016- PROROGA SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE MUTUO LG 199/2025

A seguito dei gravi eventi sismici avuti nel Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016 (l'art. 48, comma 1, lettera g), del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Lg 15 dicembre 2016, n. 229, prevedeva la sospensione del pagamento delle rate fino al 31 dicembre 2016. Detta sospensione è stata poi prorogata sino al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. n. 14 comma 6 del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe") convertito in Lg 19/2017.

Con la Lg 4 dicembre 2017 n. 172, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 284 (del 5 dicembre 2017) e' stato ulteriormente modificato il comma 6 dell'art. 14 del D.L. 30 dicembre 2016, come convertito dalla L. 27 febbraio 2017 n. 19 prorogando i termini della sospensiva ed introducendo ulteriori specifiche. La Lg 172/2017 ha previsto infatti la proroga al 31 dicembre 2018 del termine della sospensione di cui al comma 6 art. 14 Lg 19/2017 integrando il disposto con la precisazione "...limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta".

La stessa Lg 172/2017 ha poi introdotto inoltre un nuovo comma disponendo inoltre che "Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-Lg 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2020".

Nel successivo comma 22 la Lg 172/2017 ha riconosciuta inoltre la possibilità ai beneficiari dell'agevolazione di cui al comma 6 art. 14 Lg 19/2017 di scegliere se optare per la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale.

In data 24 luglio 2018 è stata pubblicata la Lg 89/2018, di conversione con modificazioni del D.Lg. 55/2018, che ha disposto un'ulteriore proroga della sospensione dei mutui di cui all'art. 14 comma 6 primo periodo del D.Lg 244/2016, convertito con modificazioni dalla Lg 19/2017, al 31 dicembre 2020 prevista "...limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta".

La Lg 89/2018 ha inoltre previsto la proroga della sospensione dei mutui di cui all'art. 14 comma 6 secondo periodo del D.Lg 244/2016, convertito con modificazioni dalla Lg 19/2017, al 31 dicembre 2021 "Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del D. Lg 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2021".

La Lg 89/2018 ha confermato per il mutuatario, beneficiario dell'agevolazione di cui al comma 6 art. 14 Lg 19/2017, la possibilità di scegliere se optare per la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale, prorogando la durata di detta agevolazione al 31 dicembre 2020 "...limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta" (sospensione di cui al primo periodo art. 14 comma 6 Lg 19/2017) ovvero al 31 dicembre 2021 "Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione" (sospensione di cui al secondo periodo art. 14 comma 6 Lg 19/2017) .

La legge 178 (cd legge di bilancio 2021) e' ulteriormente intervenuta in materia prevedendo all'art. 1 commi 946 e 947 l'ulteriore proroga della sospensione dei mutui di cui all'art. 14 comma 6 primo periodo del D.Lg 244/2016, convertito con modificazioni dalla Lg 19/2017, al 31 dicembre 2021.

In data 22 gennaio 2022 e' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D. Lg nr 4 che all'art. 22 commi 3, 4 e 5 ha previsto l'ulteriore proroga della sospensione dei mutui di cui all'art. 14 comma 6 primo periodo del D.Lg 244/2016, convertito con modificazioni dalla Lg 19/2017, al 31 dicembre 2022

In data 29 dicembre 2022 e' stata emanata la legge 197 (cd legge di bilancio 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in pari data, che ha introdotto una ulteriore proroga della sospensione dei mutui di cui all'art. 14 comma 6 primo periodo del D.Lg 244/2016, convertito con modificazioni dalla Lg 19/2017 come integrate dall'art. 2bis comma 22 d.gl 148/2017 convertito in legge 172/2017 al 31 dicembre 2023

In data 30 dicembre 2023 e' stata emanata la legge 213 (cd legge di bilancio 2024), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in pari data, che ha introdotto una ulteriore proroga della sospensione dei mutui di cui all'art. 14 comma 6 primo periodo del D.Lg 244/2016, convertito con modificazioni dalla Lg 19/2017 come integrate dall'art. 2bis comma 22 d.gl 148/2017 convertito in legge 172/2017 al 31 dicembre 2024

In data 30 dicembre 2024 e' stata emanata la legge 207/2024 (cd legge di bilancio 2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in pari data, che ha introdotto una ulteriore proroga della sospensione dei mutui di cui all'art. 14 comma 6 primo periodo del D.Lg 244/2016, convertito con modificazioni dalla Lg 19/2017 come integrate dall'art. 2bis comma 22 d.gl 148/2017 convertito in legge 172/2017 al 31 dicembre 2025

Da ultimo in data 30 dicembre 2025 e' stata emanata la legge 199/2025 (cd legge di bilancio 2026), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in pari data, che ha introdotto una ulteriore proroga della sospensione dei mutui di cui all'art. 14 comma 6 primo periodo del D.Lg 244/2016, convertito con modificazioni dalla Lg 19/2017 come integrate dall'art. 2bis comma 22 d.gl 148/2017 convertito in legge 172/2017 al 31 dicembre 2026

Dichiarando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi all'ammissione del beneficio chi dovesse risultare:

- titolare di mutuo destinato alla gestione dell'attività di natura commerciale ed economica con sede legale o unita' operativa nei comuni individuati dal D.L. n.189/2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale n.224 del 18.10.2016 e successivi aggiornamenti normativi;
- soggetto privati titolare di mutuo relativo alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta e ad oggi ancora inagibile;

puo' optare tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino al 31 dicembre 2026.

In entrambi i casi la sospensione comporta l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello di sospensione.

Qualora si opti per la sospensione dell'intera rata durante il periodo di sospensione, come già avvenuto per i periodi precedenti di sospensione derivanti dagli eventi sismici avuti dall'Agosto 2016, come previsto dall'accordo Abi/ Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016 del 27 marzo 2018 matureranno interessi di sospensione calcolati sul debito residuo alla data di inizio della sospensione, che in alcuni casi decorre dall'agosto 2016, che saranno imputati in quote costanti nelle successive rate a scadere dalla ripresa dei pagamenti secondo il piano di ammortamento originario come modificato per effetto delle sospensioni di legge.

Invitiamo i clienti interessati a rivolgersi presso la filiale cui è in essere il rapporto di mutuo per poter sottoscrivere la richiesta di sospensione, scegliendo l'opzione preferita tra la sospensione della rata intera o la sospensione della sola quota capitale e portando con se l'ordinanza di inagibilità ovvero manifestando la propria rinuncia alla possibilità di accedere a tale. Il silenzio del cliente NON POTENDO LA BANCA EFFETTUARE L'OPZIONE PREVISTA PER CONTO DEL CLIENTE verra' inteso quale rinuncia tacita al beneficio .

La scelta di cui sopra dovrà essere effettuata entro il **28 FEBBRAIO 2026 con possibilità' eventualmente di richiedere il rimborso delle eventuali rate scadute e pagate a decorrere dallo 01/01/2026.**

Lo storno avverrà nel termine massimo di 30 giorni dalla data della presentazione della domanda senza costi aggiuntivi per il richiedente.

Potrai rivolgerti alla filiale di competenza per avere tutte le informazioni necessarie.

La Banca si riserva il diritto di modificare l'eventuale agevolazione riconosciuta qualora dovessero intervenire modifiche o ulteriori specifiche alla normativa sia da parte del legislatore nazionale che del commissario di ricostruzione ovvero delle associazioni di categoria di riferimento.

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 - Elenco dei Comuni divisi per regione:

Abruzzo

Barete (Aq); Cagnano Amiterno (Aq); Campoli (TE) Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Castelcastagna (Te); Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Colledara (Te); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Fano Adriano (Te). Farindola (Pe); Isola del Gran Sasso (Te); Montereale (AQ); Montorio al Vomano (TE); Pietracamela (Te) Pizzoli (Aq); Rocca Santa Maria (TE); Teramo; Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Valle Castellana (TE).

Lazio

Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Cantalice (RI); Castel Sant'Angelo (RI); Cittaducale (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Poggio Bustone (RI) Posta (RI); Rieti; Rivodutri (RI).

Marche

Acquacanina (MC); Acquasanta Terme (AP); Amandola (FM); Apiro (MC); Appignano del Tronto (AP); Arquata del Tronto (AP); Ascoli Piceno; Belforte del Chienti (MC); Belmonte Piceno (FM); Bolognola (MC);Caldarola (MC); Camerino (MC); Camporotondo di Fiastone (MC); Castel di Lama (AP); Castelraimondo (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Castignano (AP); Castorano (AP); Cerreto D'esi (AN); Cessapalombo (MC);Cingoli (MC); Colli del Tronto (AP); Colmurano (MC); Comunanza (AP); Corridonia (MC); Cossignano (AP); Esanatoglia (MC); Fabriano (AN); Falerone (FM); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Fiuminata (MC); Folignano (AP); Force (AP); Gagliole (MC); Gualdo (MC); Loro Piceno (MC); Macerata; Maltignano (AP); Massa Fermana (FM); Matelica (MC); Mogliano (MC); Monsapietro Morico (FM); Montalto delle Marche (AP); Montappone (FM); Monte Rinaldo (FM); Monte San Martino (MC); Monte Vidon Corrado (FM);Montecavallo (MC); Montedinove (AP); Montefalcone Appennino (FM); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montegiorgio (FM); Monteleone (FM); Montelparo (FM); Montemonaco (AP); Muccia (MC); Offida (AP);Ortezzano (FM); Palmiano (AP); Penna San Giovanni (MC); Petriolo (MC); Pieve Torina (MC);Pievebovigliana (MC); Pioraco (MC); Poggio San Vicino (MC); Pollenza (MC); Ripe San Ginesio (MC);Roccafluvione (AP); Rotella (AP); San Ginesio (MC); San Severino Marche (MC); Santa Vittoria in Matenano (FM); Sant'Angelo in Pontano (MC); Sarnano (MC); Sefro (MC);Serrapetrona (MC); Serravalle del Chienti (MC);Servigliano (FM); Smerillo (FM); Tolentino (MC);Treia (MC); Urbisaglia (MC); Ussita (MC); Venarotta (AP);Visso (MC).

Umbria

Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Spoleto (PG); Vallo di Nera (PG).

Il Vice Direttore

A. Palmieri